



# CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 del Reg.	Oggetto: Piano Straordinario di revisione delle partecipate. Determinazioni.
Data 27.09.2017	

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventisette del mese di Settembre alle ore 15,30 convocato con appositi avvisi, regolarmente notificati a norma di legge, regolarmente notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **PRIMA** convocazione, in sessione straordinaria ed urgente, risultano all'appello nominale, presenti e assenti i Sigg.ri Consiglieri come appresso notato:

N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente	N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente
1)	PIZZINO Mario (Sindaco)	SI		10)	ALOISIO Robert	SI	
2)	IANNI PALARCHIO Andrea	SI		11)	MASTROIANNI Monica	SI	
3)	VELTRI Concetta	SI		12)	VAIRO Giuseppe Maria		SI
4)	FERRARO Luca	SI		13)	SIGNORELLI Tommaso	SI	
5)	PATI Emma	SI		14)	SALVATORE Alessandro	SI	
6)	GIUSTA Rocco		SI	15)	PELLEGRINO Giuseppina	SI	
7)	CICCIA Caterina	SI		16)	MENICHINO Francesca	SI	
8)	POLICICCHIO Francesca	SI		17)	SICOLI Francesca	SI	
9)	GIACCO Vincenzo	SI					

<b>PRESENTI</b>	<b>15</b>
<b>Assegnati</b>	<b>17</b>

<b>ASSENTI</b>	<b>02</b>
<b>In carica</b>	<b>17</b>

**ASSUME la Presidenza il Consigliere Anziano Dott. Caterina CICCIA.**

**PARTECIPA alla riunione il Segretario Generale D.ssa Maria Luisa MERCURI.**

*la seduta è pubblica*

**LA PRESIDENTE**

Constatato il numero legale dei presenti, n. 15 consiglieri per la validità della seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Il Presidente del Consiglio Caterina Ciccia**, introduce l'argomento iscritto al punto 03 dell'ordine del giorno della seduta consiliare in corso, di cui alla proposta di deliberazione per come predisposta dall'Ufficio del Sindaco avente a oggetto: **"Piano Straordinario di revisione delle partecipate. Determinazioni"**.

**Il Sindaco Mario Pizzino** relaziona sul punto all'ordine del giorno.

**Interviene la Consigliera Francesca Menichino** la quale anticipa, a nome del gruppo l'astensione con una specifica dichiarazione di voto: "Riteniamo che la materia sia stata trascurata negli anni e motiviamo la nostra astensione perché non intendiamo condividere una responsabilità su una materia estremamente delicata che ha visto il susseguirsi di numerosi interventi legislativi che hanno dettato norme per gli Enti Locali sempre più stringenti".

La presidente, sentiti gli interventi, pone ai voti il punto all'ordine del giorno

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO

CONSIGLIERI PRESENTI N. 15

CONSIGLIERI ASTENUTI N. 03 (Menichino e Sicoli con dichiarazione di voto: *"Riteniamo che la materia sia stata trascurata negli anni e motiviamo la nostra astensione perché non intendiamo condividere una responsabilità su una materia estremamente delicata che ha visto il susseguirsi di numerosi interventi legislativi che hanno dettato norme per gli Enti Locali sempre più stringenti"*)

VOTI FAVOREVOLI N. 13 (maggioranza più Signorelli, Salvatore A. e Pellegrino)

VOTI CONTRARI N. 00

**Visto:**

- a) dell'avvenuta acquisizione del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali);
- b) dell'avvenuta acquisizione del parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali)

## DELIBERA

- 1) **La narrativa** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) **DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Amantea alla data del 23 settembre 2016, accertandole in:  
Lamezia Multiservizi S.p.A.;  
GAL SAVUTO;  
FLAG PERTI;
- 3) **DI PRECISARE** che per il Comune di Amantea sussiste la necessità del mantenimento senza interventi di razionalizzazione degli organismi societari sopra indicati perché necessari alle finalità istituzionali perseguite dall'Ente;
- 4) **DI PRECISARE** altresì che non sussistono situazioni di criticità, fra le funzioni perseguite dall'Ente e le attività svolte della società Lamezia Multiservizi S.p.A. e dagli organismi partecipati (GAL SAVUTO – FLAG PERTI);
- 5) **DI COMUNICARE** il presente atto al Dipartimento del Tesoro mediante l'apposito applicativo;
- 6) **DI TRSMETTERE** il presente provvedimento alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo.



# CITTA' DI AMANTEA

## (Provincia di Cosenza)

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPATE EX ART. 24 D. LGS. 175/2016. DETERMINAZIONI.

Proponente : **Il Sindaco**  
 (Dott. Mario PIZZINO)

Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto.  
 Data 25.9.2017

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**  
 - Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 – T.U.E.L.

Per quanto concerne la regolarità tecnica, dato atto dell'avvenuto compimento delle procedure tecnico amministrativo previste dalla vigente legislazione, esprime parere: **FAVOREVOLE** .....  
 Data 25.9.2017  
 Il Responsabile: **(Dott. Gaetano VIGLIATORE)**

**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**  
 Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 T.U.E.L.  
 Art.6 regolamento di Contabilità

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: **FAVOREVOLE** .....  
 Data 25.9.2017  
 Il Responsabile: **Dott. Gaetano Vigliatore**

Intervento ..... Capitolo ..... / PEG Bilancio Corrente Esercizio - Competenza      Residui	- somma stanziata ..... - variaz. In aumento..... - variaz. In diminuzione..... - somme già impegnate..... - somma disponibile..... Data _____ Il Responsabile: <b>Dott. Gaetano Vigliatore</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.

Data e ora della seduta	Ordine del giorno	Determinazione dell'organo deliberante
<u>27.09.2017</u>	<u>3)</u>	<u>SI APPROVA</u>
<u>ore 19.30</u>		

Deliberazione	Presenti	Votanti	Voti Favorevoli	Voti Contrari	Astenuti
n° <u>15</u>	n° <u>15</u>	N° <u>15</u>	n° <u>13</u>	n° <u>  </u>	n° <u>2</u>

Imm.Esecutiva	Capigruppo	Prefettura
/	/	M

CLAGG  
 SIGRORELLI  
 Segretario A.  
 P. Pizzino

Renzo Sicali

**Il Segretario Comunale**  
**(D.ssa Maria Luisa Mercuri)**



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;



- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Amantea e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**VISTA** la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

**RILEVATO** che la Corte dei conti prescrive che... " *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*"

**RILEVATO** inoltre che la Corte dei Conti dispone che "... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2),*



*individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."*

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata;

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

**RITENUTO** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**VERIFICATO** che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

**società COSENZA ACQUE S.p.A.**, per: Volume di fatturato nel periodo 2014/2016 inferiore ad € 500.000,00;


**società APPENNINO PAOLANO S.p.A.**, per: Volume di fatturato nel periodo 2014/2016 inferiore ad € 500.000,00;

**RILEVATO**, peraltro, per le società di cui sopra, quanto in appresso:

1. la società COSENZA ACQUE S.p.A. risulta in stato di liquidazione volontaria;
2. la società APPENNINO PAOLANO S.p.A. è stata dichiarata fallita con sentenza Tribunale di Paola del 13/01/2014;

**DATO ATTO**, in relazione alle procedure in corso per le partecipazioni di cui alle società suindicate, che pur configurandosi i presupposti, non si appalesano le condizioni per un'oggettiva collocazione sul mercato e, quindi, per una possibile alienazione né, tanto meno, per una possibile razionalizzazione per mezzo di una delle misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del TUSP, cioè attraverso operazioni di riassetto, mediante fusione o soppressione, nonché messa in liquidazione o cessione, con contestuale predisposizione di nuovi piani industriali che giustificano il riassetto delle partecipazioni;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-  
quater, cod. civ.;



**TENUTO CONTO** degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle altre partecipazioni detenute;

ovvero così riassumibili:

**società LAMEZIA MULTISERVIZI S.p.A.:** produzione di un servizio di interesse generale (servizio di smaltimento rifiuti);

**società FLAG LA PERLA DEL TIRRENO SOCIETA' CONSORTILE S.R.L.:** Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;

**RILEVATO**, che le partecipazioni nelle società summenzionate sono strettamente connesse alle finalità istituzionali dell'Ente con svolgimento, da parte delle medesime, di una delle attività consentite dall'art. 4 del D. LGS. n. 175/2016;

**RILEVATO**, in particolare, che l'attività svolta dalla società Lamezia Multiservizi S.p.A. è oggettivamente a beneficio della comunità amministrata senza che si presentino, allo stato attuale, ragioni di convenienza economica o altre motivazioni per la gestione del servizio offerto mediante forme alternative;;

**RILEVATO**, in particolare, che la società FLAG La Perla del Tirreno Società' Consortile S.r.l.. è di recente costituzione (19 settembre 2016) e che la sua attività, nello specifico, è diretta a rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti territoriali nell'ambito delle previsioni normative nazionali ed europee sullo sviluppo locale e costiero;

**RILEVATO che**, per le partecipazioni inerenti le società di cui sopra, non si rendono necessari interventi di riassetto e di razionalizzazione;

**TENUTO CONTO** che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti \_\_\_\_\_ ;

#### DELIBERA



1. **di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 per come individuate in narrativa e di cui in appresso:
  - Lamezia Multiservizi S.p.A;
  - Appennino Paolano S.p.A.;
  - Cosenza Acque S.p.A.;
  - Flag La Perla del Tirreno Società Consortile S.r.l..
2. **di precisare che**, in relazione alle partecipazioni nelle società Cosenza Acque S.p.A, e nella società Appennino Paolano S.p.A., pur configurandosi i presupposti per l'alienazione, questa non è obiettivamente concretizzabile attese le procedure di liquidazione e di fallimento in atto per le due società;
3. **di precisare che**, relativamente alle partecipazioni nelle società Lamezia Multiservizi e Flag La Perla del Tirreno, sussiste la necessità del mantenimento senza interventi di razionalizzazione;
4. **che la presente deliberazione** sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

5. **che l'esito della ricognizione** di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
6. **che copia della presente deliberazione** sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. \_\_\_\_\_, contrari n. \_\_\_\_\_ e astenuti n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA**



7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

*La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.*

**IL SEGRETERIO GENERALE**  
**F.to D.ssa Maria Luisa MERCURI**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
**F.to Dott.ssa Caterina CICCIA**

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE

- Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA CHE

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune a partire dal **06.10.2017** con n° 716 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267.

Per la pubblicazione all'Albo pretorio  
**F.to Vicente Mauriziano**

IL SEGRETARIO GENERALE  
**F.to D.ssa Maria Luisa MERCURI**

-----  
E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo e d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li **06.10.2017**



IL SEGRETARIO GENERALE  
**D.ssa Maria Luisa MERCURI**

  
-----

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi dal **06.10.2017** al **21 OTT. 2017** come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ perché:

- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3, TUEL)  
 perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

-----  
IL SEGRETARIO GENERALE